

**ATTO DD 711/A1717A/2025**

**DEL 25/08/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare**

**OGGETTO:** Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” annualità 2025. Approvazione modifica e integrazione disposizioni del bando e delle modalità di applicazione delle riduzioni per l'avvio delle adesioni al nuovo Sistema di Qualità nazionale sul Benessere Animale.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); - il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento

Pag 1 di 5 (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Preso atto che ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale".

Visto il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, operativo dal 1 gennaio 2023, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022. Considerate le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" predisposte dalla Rete Rurale Nazionale e i CSR che riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento.

Visto il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP)2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022" e le sue successive modifiche.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89, per quanto riguarda la dotazione per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 che fissa al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale per le Regioni sviluppate;

- l'Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12.10.2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome.

Richiamato che, come da cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell'allegato del CSR della Regione Piemonte, per l'anno 2025 è prevista l'apertura dell'intervento SRG03 - "Partecipazione a regimi di qualità" (SRG03/1/2025) e che il PSP fissa al 40,70% il tasso di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica cofinanziata, al 41,51% la quota statale e al 17,79% la restante quota di partecipazione regionale.

Richiamate inoltre la D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023 che, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 - 6532 del 20.02.2023, tra l'altro, ha approvato gli indirizzi operativi riguardanti il Bando SRG03/1/2023 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" e la D.G.R. n. 27-8176 del 12 febbraio 2024 che ha destinato all'Intervento SRG03 per l'anno 2024 euro 1.100.000,00 di spesa pubblica cofinanziata.

Richiamata la D.G.R. n. 2-844 del 3 marzo 2025, che ha:

- avviato, per l'anno 2025, il bando dell'Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" (SRG03/1/2025) con una dotazione di euro 1.100.000,00 di spesa pubblica ammissibile, stabilendo che ai produttori già certificati siano riconosciute le spese a far data dal 1° gennaio 2025 al fine del mantenimento della certificazione stessa;
- attivato per il bando SRG03/1/2025 il cofinanziamento regionale di euro 195.690,00 della suddetta spesa pubblica ammissibile, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 282/2026 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa;
- stabilito che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio, riferito ai bandi 2023, 2024 e 2025, saranno destinate a finanziare gli eventuali investimenti ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al presente provvedimento;
- demandato al Settore A1708D "Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della deliberazione medesima relativamente all'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità", che come competenza, a seguito della approvazione della D.G.R. n. 37-1089 del 6.05.2025 di approvazione della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 53-1177/2025/XII di affidamento degli incarichi dei Responsabili di Settore nell'ambito della Direzione Regionale A1700A "Agricoltura e cibo", è stata trasferita al Settore A1717A – Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, con firma della relativa convenzione n. Rep. 245/2025 il 4/7/2025.

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 387 del 08/05/2023 e n. 49 del 19/01/2024, di approvazione e successiva modifica del bando tipo da utilizzarsi per l'attuazione degli interventi previsti agli art. 73,74,75, 77 e 78 del Reg. (UE) 2021/2115, in cui è stabilito nell'allegato "Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione" che la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda in fase di ammissione o in assenza di CUP la dicitura contenente almeno i seguenti elementi: "PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda" pena l'inammissibilità dell'importo relativo, si è ritenuto necessario prevedere su Sistemapiemonte l'apertura di una fase di trasmissione delle domande di preadesione alla operazione SRG03 Bando 2025, al fine di consentire ai richiedenti beneficio di poter ottenere subito il numero di domanda per poter adempiere all'obbligo di annullamento delle fatture emesse attraverso l'apposizione della dicitura obbligatoria, non potendo aprire la presentazione della domanda di sostegno prima della scadenza delle domande relative agli interventi agroambientali SRA01 e SRA29, condizione necessaria per poter effettuare in automatico le verifiche atte ad evitare il doppio finanziamento delle spese di certificazione.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 226 del 17/3/2025 è stata approvato, in applicazione alla D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023 e della D.G.R. n. 2-844 del 3 marzo 2025, il bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di preadesione e il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" anno 2025, secondo le disposizioni contenute negli allegati alla determinazione per farne parte integrante e sostanziale, rinviando ad un successivo provvedimento la data di apertura e scadenza delle domande di sostegno per consentire le verifiche atte a evitare il doppio finanziamento delle spese di certificazione con gli interventi SRA01 e SRA29;

Con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 31/07/2025 si è prolungata la data di presentazione delle domande di preadesione ed è stata definita la apertura della presentazione delle domande di sostegno al 27 agosto 2025, con termine di invio entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2025 ore 23.59.59.

A seguito della adozione del decreto interministeriale del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della Salute del 23 ottobre 2024 è stato formalmente avviato il processo di certificazione del Sistema di Qualità nazionale sul benessere animale (SQNBA) che consentirà subito agli allevatori che intendono richiedere l'anticipo dell'aiuto previsto dall'Eco-schema 1 livello 2 del Piano strategico della PAC di presentare la domanda di adesione per il regime SQNBA e di richiedere il contributo per l'intervento SRG03 come primo anno già nel 2025.

Visto che l'intervento SRG03 prevede tra le sue finalità di:

- dare maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
- rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela;
- garantire con le certificazioni di qualità, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

Considerato che:

- Il regime SQNBA si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR), nella consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi;
- L'SQNBA prevede l'adesione volontaria dei soggetti che si impegnano a garantire requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali;
- Gli operatori del settore primario e quelli della filiera, ottenuta la certificazione, potranno utilizzare le informazioni previste dal SQNBA per contraddistinguere e valorizzare sia gli animali sia i prodotti provenienti da allevamenti conformi al citato sistema;
- Le iniziative previste dal SQNBA risultano fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica, in linea con i nuovi orientamenti comunitari alla base della nuova PAC del periodo 2023/2027, del PNRR, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

si ritiene necessario favorire l'accesso del maggior numero di produttori al regime SQNBA integrando e modificando il bando, approvato con Determinazione dirigenziale n. 226 del 17 marzo 2025, con le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di sostegno individuali e collettive, nonché la Determinazione dirigenziale n. 446 del 4 giugno 2024, per le modalità di applicazione delle riduzioni per l'intervento SRG03, come da allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda i termini di conclusione delle fasi procedurali inerenti l'intervento SRG03 si rimanda a quelli indicati nell'allegato A) della D.G.R. n. 20 - 6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

Per quanto non previsto si rinvia alla D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure dell'ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione sul

sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

## **DETERMINA**

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- di approvare la integrazione e modifica del bando, approvato con Determinazione dirigenziale n. 226 del 17 marzo 2025, con le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di sostegno individuali e collettive, nonché la Determinazione dirigenziale n. 446 del 4 giugno 2024, per le modalità di applicazione delle riduzioni per l'intervento SRG03, come da allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023, della 2-844 del 3 marzo 2025 e degli atti in esse citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e  
promozione del sistema agroalimentare)  
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

## **Specifiche riguardanti la presentazione della domanda di sostegno relativa alla adesione al regime SQN Benessere animale bando anno 2025**

A seguito della adozione del decreto interministeriale del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della Salute del 23 ottobre 2024 è stato formalmente avviato il processo di certificazione del Sistema di Qualità nazionale sul benessere animale (SQNBA).

Visto che l'intervento SRG03 prevede tra le sue finalità di:

- dare maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
- rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela;
- garantire con le certificazioni di qualità, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

Considerato che:

- Il regime SQNBA si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR), nella consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi;
- L'SQNBA prevede l'adesione volontaria dei soggetti che si impegnano a garantire requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali;
- Gli operatori del settore primario e quelli della filiera, ottenuta la certificazione, potranno utilizzare le informazioni previste dal SQNBA per contraddistinguere e valorizzare sia gli animali sia i prodotti provenienti da allevamenti conformi al citato sistema;
- Le iniziative previste dal SQNBA risultano fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica, in linea con i nuovi orientamenti comunitari alla base della nuova PAC del periodo 2023/2027, del PNRR, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile

al fine di favorire l'accesso del maggior numero di produttori al regime si stabiliscono le seguenti disposizioni specifiche sulla presentazione della domanda di sostegno anno 2025 per la adesione al regime SQN Benessere animale.

## **1. Presentazione della domanda di sostegno in forma individuale o in approccio collettivo**

Le domande possono essere presentate in forma individuale o in approccio collettivo.

Anche se presentate in approccio collettivo la verifica sul requisito della "partecipazione al regime di qualità" è effettuata in relazione al CUAA di ciascuna impresa. Per "partecipazione al regime di qualità" si considera la data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;

Le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento riferite all'anno di competenza del bando 2025 per il regime SQN Benessere animale.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, gli impegni, le deroghe previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola che devono sottoscrivere anche le dichiarazioni sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e il rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità" (da allegare al mandato).

Le dichiarazioni sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, con allegato il documento d'identità del dichiarante, devono essere obbligatoriamente rese da ogni agricoltore tutti gli anni (non sono sufficienti eventuali dichiarazioni rilasciate in occasione di bandi precedenti, non aggiornate temporalmente).

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è consentita la trasmissione di una dichiarazione dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2025 intervento SRG03 e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione (mandato con allegate dichiarazioni) entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.

## **2. Spese ammissibili**

Le spese ammissibili riguardano l'importo delle spese dell'impresa agricola nei confronti di:

- organismi di certificazione e/o organismi di controllo accreditati per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità;
- soggetti, incaricati dall'Organismo di Controllo (capofiliera), che svolgono le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste;
- laboratori accreditati, per lo svolgimento di analisi necessarie per la certificazione, come previsto dai piani di controllo obbligatori;
- veterinari incaricati, per la compilazione delle check list ClassyFarm.



Essendo prevista la adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera è incaricato dall'Organismo di controllo a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno e svolge specifici compiti di verifica sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali attività, poiché previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, sono riconosciute come valide ai fini del controllo di certificazione.

In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera).

Inoltre la spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa.

Le attività di verifica relative al sistema di controllo interno dovranno essere quelle previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, dovranno essere ben specificate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e non dovranno sovrapporsi alle normali attività di autocontrollo (cioè attività che ogni operatore deve compiere nella propria struttura per dare evidenza di conformità).

Si specifica che il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno (capofiliera) non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

### 3. Impegni essenziali

In considerazione delle specifiche caratteristiche dei requisiti e degli impegni del Regime SQN Benessere animale di nuova attivazione, in particolare vista la necessità di un congruo periodo di tempo di almeno tre anni in cui l'allevatore partecipando al regime di qualità possa effettivamente avere percezione dei benefici rispetto al benessere animale ed economici per il corretto utilizzo dei farmaci, tali da motivarlo a restare all'interno del regime di certificazione, si stabilisce l'impegno essenziale del beneficiario alla **adesione al regime di qualità SQN Benessere animale per tre anni consecutivi a partire dal primo anno di adesione al regime**, pena la decadenza e revoca totale del sostegno per l'anno di competenza del bando e per i bandi già liquidati (con restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati).

A modifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni per l'intervento SRG03 in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni, applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024, si prevedono i seguenti controlli per verificare il mantenimento dell'impegno assunto e le seguenti modalità di revoca:

Impegno essenziale: partecipazione per tre annualità consecutive al regime di qualità SQNBA a partire dal primo anno di adesione.

Modalità di controllo: verifica, da parte degli uffici regionali competenti, degli elenchi dei beneficiari aderenti al regime SQNBA al 31/12 di ogni anno inviati dagli organismi di certificazione. Si specifica che come da disciplinare e piano dei controlli i beneficiari sospesi sono qualificati come ancora aderenti al regime SQNBA in quanto sottoposti ai controlli.

Casistica di revoca per chi aderisce all'intervento come primo anno nel 2025:

Fattispecie	Revoca / non ammissibilità contributo anno
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il 2025, primo dei tre anni consecutivi d'obbligo	2025 revocato (2026 e 2027 non ammissibili a sostegno)
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al regime di qualità per il 2026, secondo dei tre anni consecutivi d'obbligo	2025, 2026 revocati (2027 non ammissibile a sostegno)
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al regime di qualità per il 2027, terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo	2025, 2026, 2027 revocati

Deroghe per cause di forza maggiore:

In considerazione della necessità di favorire l'accesso del maggior numero di produttori al regime e del mantenimento della adesione anche negli anni successivi si prevedono per il beneficiario alcune **deroghe alla revoca del contributo dell'anno di competenza del bando in cui si accerta la revoca e degli anni già liquidati** nei casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali previsti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e negli ulteriori casi intesi nel senso di "“circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”, in particolare:

- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Mortalità animale degli animali adulti" esclusivamente per il disciplinare relativo ai "bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo" nei casi dimostrati attraverso idonea documentazione ufficiale (dichiarazione dei veterinari, comunicazioni su banche

dati, denunce alle autorità veterinarie competenti) di animali morti a causa di infortunio al pascolo o predazione;

- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Consumo del medicinale veterinario - valori DDD" relativamente alla specie "Bovina" con orientamento produttivo "Linea Vacca Vitello", relativamente alle razze che, per cause genetiche, presentano iperplasia muscolare ("doppia coscia"), ed hanno pertanto una elevata incidenza di parti cesarei, con conseguente maggior assunzione di farmaci, se supportata da idonea documentazione ufficiale specifica (es. dichiarazione del veterinario competente, comunicazioni su banche dati);
- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Consumo del medicinale veterinario - valori DDD" relativamente alla specie "Bovina" con orientamento produttivo "Carne rossa" che, per circostanze sanitarie specifiche del territorio d'origine, sono soggetti a malattie non endemiche in Piemonte e comportano obblighi vaccinali, ai fini di tutela sanitaria e per l'esportazione, che contribuiscono alla compromissione del sistema immunitario aumentando la morbilità della mandria, con conseguente maggior assunzione di farmaci, se supportata da idonea documentazione ufficiale specifica (es. dichiarazione del veterinario competente).
- cessione dell'azienda (successivamente al primo anno) per cause motivate non ipotizzabili al momento della assunzione dell'impegno triennale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo: tale comunicazione deve avvenire mediante applicativo utilizzando l'apposita funzione.

#### **4. Documentazione specifica da presentare con la domanda di sostegno**

Le domande presentate in approccio collettivo devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa deve essere specificato l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

La spesa preventivata è definita secondo la modalità rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (articolo 83, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115).

La **scelta dell'organismo di controllo, dei laboratori accreditati e dei veterinari incaricati** deve essere effettuata sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari.

Visto l'impegno essenziale a aderire al regime di qualità per tre anni dalla prima adesione, è necessario presentare tre **preventivi triennali di spesa dei fornitori**, formulati in base ai **tariffari che devono restare invariati per tre anni**.

Il confronto della congruità dei costi avverrà il primo anno di adesione all'intervento SRG03 per cui i **fornitori scelti nel primo anno di adesione non potranno essere oggetto di**

**variazione da parte del beneficiario per tutti e tre gli anni di adesione al regime di qualità.**

I tre preventivi devono essere di soggetti diversi, riportanti le caratteristiche tecniche del servizio di controllo. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegandole comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Il preventivo dell'organismo di controllo dovrà prevedere sia le tariffe applicate alle singole aziende, sia la tariffa applicata al soggetto collettivo in modo che sia agevole dimostrare quanto previsto al punto 2 "spese ammissibili".

Nel caso il preventivo scelto per l'organismo di controllo, per il laboratorio accreditato o per il veterinario incaricato non sia quello con l'importo minore è necessario allegare anche una breve dichiarazione di motivazione della scelta del fornitore.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista per il medesimo investimento dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati.

E' necessario **un preventivo del soggetto "capofiliera" incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno**, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera.

Si richiede inoltre attestazione dell'organismo di controllo che rilevi la conformità del piano dei controlli predisposto dal soggetto "capofiliera" in relazione agli obblighi previsti per il controllo interno.